

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2668 del 10/06/2020
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIO IDRICO PER USO STOCCAGGIO LEGNAME - COMUNE:: VIGOLZONE (PC) ı CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE - CONCESSIONARIO: AZ AGR FORLINI ADRIANO E MARTINO S.S. SISTEB: PC13T0013/19RN01 - SINADOC: 31505/2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2751 del 10/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dieci GIUGNO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI RINNOVO DI CONCESSIONE PER
OCCUPAZIONE AREA DEMANIO IDRICO PER USO STOCCAGGIO
LEGNAME - COMUNE: VIGOLZONE (PC) – CORSO D’ACQUA: TORRENTE
NURE - CONCESSIONARIO: AZ AGR FORLINI ADRIANO E MARTINO S.S.
SISTEB: PC13T0013/19RN01 - SINADOC: 31505/2019.**

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”,
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”,
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”,
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n° 1694

del 2017 – n° 1740 del 2018;

- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n° 705 del 24/01/2014 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Fiume Po, con la quale è stata rilasciata per anni 6 a partire dalla data di adozione dell’atto, all’ “Azienda Agricola Forlini Adriano e Martino s.s.” con sede legale in Vigolzone (PC) – P.iva 01167970332 . - in persona del suo legale rappresentante pro tempore, “la concessione per occupazione del terreno

pertinenza idraulica di circa mq 1.000 del Torrente Nure, ad uso deposito di terreno demaniale in località La Follazza del Comune di Vigolzone (PC)”;

VISTA la domanda acquisita al prot. ARPAE n° 167661 del 30/10/2019, successivamente integrata con nota del 18/11/2019 prot ARPAE n. 177040, con la quale l’Azienda Agricola Forlini Adriano e Martino s.s., - P.IVA 01167970332 - in persona del legale rappresentante Forlini Adriano, con sede legale in Comune di Vigolzone (PC) ha chiesto ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. il rinnovo della concessione sopra indicata secondo gli elaborati tecnici/planimetria allegati all’istanza stessa;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n° 7/2004 dell’area in oggetto avvenuta in data 27/12/2019 sul BURERT (parte seconda) n° 430 , riguardo alla quale nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- della nota acquisita al prot. ARPAE n° 4494 del 13/01/2020 con la quale la Regione Emilia Romagna, Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo Della Montagna ha espresso parere favorevole alla richiesta di rinnovo della concessione in oggetto;

- della nota acquisita al prot. ARPAE n° PG/2020/2440 l’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio Area Affluenti Po, ha espresso, per quanto di competenza, nulla osta idraulico favorevole con prescrizioni, al rilascio della concessione di cui trattasi;

- della nota assunta al prot. ARPAE n° PG/2020/12789 con la quale il Comune di Vigolzone (PC) ha espresso parere favorevole alla concessione in oggetto per uso per stoccaggio di legname,“ritenendo che lo scopo sia

compatibile con la pianificazione urbanistica”;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi:

- in data 30/10/2019 euro 75,00 per le spese relative all’espletamento dell’istruttoria dell’istanza;
- in data 27/05/2020 euro 88,00, ai sensi dell’art. 20) comma 11 della LR 7/2004 e dell’art. 8 punto 4, della LR 2/2015 a titolo di integrazione del deposito cauzionale versato in occasione del rilascio della concessione che si rinnova, mediante bonifico bancario intestato alla “Regione Emilia-Romagna-Presidente Giunta Regionale”;
- in data 27/05/2020 euro 210,20 a titolo di canone relativo all’annualità 2020 mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia-Romagna -Emilia Ovest ;

DATO, ALTRESI’, ATTO che l’Azienda Agricola Forlini Adriano e Martino SS:

- risulta in regola con i pagamenti delle annualità di canone relative al periodo di validità dell’atto di cui si chiede il rinnovo;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n° 80960 del 5/06/2020 ha fatto pervenire il Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente sottoscritto, per accettazione, in data 5/06/2020 dal legale rappresentante pro tempore.;

RITENUTO, PERTANTO, sulla base delle risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa eseguita, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

RESO NOTO che:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- *le* informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- a) di rilasciare** ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., all'Azienda Agricola Forlini Adriano e Martino s.s., - P.IVA 01167970332 - in persona del legale rappresentante Forlini Adriano, con sede legale in Comune di Vigolzone (PC) la concessione per occupazione di porzione di area demaniale del T. Nure in loc. Colombarone, identificata al foglio n. 23 fronte mappali 89 e 113 del C.T. del Comune di Vigolzone (PC) per uso stoccaggio legname per una superficie complessiva di 1038 m2, secondo le planimetrie agli atti;
- b) di stabilire** che la presente concessione ha la validità di anni 6 a partire dalla data di scadenza dell'atto che si è a rinnovare e pertanto è valida fino al 24/01/2026;
- c) di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

d) di prescrivere il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare;

e) di stabilire che:

- il canone per il corrente anno 2020 è determinato in euro 210,20;
- tale importo è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

DA' ATTO CHE

- 1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- 2) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- 3) per ogni effetto di legge, il Concessionario elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- 4) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- 5) il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del DPR 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad euro 200;

RENDERE NOTO CHE:

- 1) si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- 2) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente

provvedimento verrà pubblicato sul sito WEB di Arpae alla sezione “amministrazione trasparente “ ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la trasparenza e l’integrità di Arpae;

4) avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell’art 133, comma 1, lettera b) del D L gs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del Regio Decreto n° 1775/1933, all’Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero per ulteriori profili di impugnazione all’Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.a Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione cod. proc. PC13T0013/19RN01 a favore dell’Azienda Agricola Forlini Adriano e Martino s.s., P.IVA 01167970332, in persona del legale rappresentante Forlini Adriano, CF FRL DRN 74A31 G535O, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale del T. Nure in loc. Colombarone, identificata al foglio n. 23 fronte mappali 89 e

113 del C.T. del Comune di Vigolzone (PC) per uso stoccaggio legname per una superficie complessiva di 1038 m², come da planimetria agli atti.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha validità sino al 24/01/2026 e potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3 -Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione: la destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare; la subconcessione a terzi; mancato pagamento di due annualità di canone

Art. 4 - Canone, cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale di €

210,20 per il 2020 ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 e s.m. e i.;

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015;

2) A partire dal 2021 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

3) L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad € 250,00;

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

ART. 5 - Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda alla Struttura concedente.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi

e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

2) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per: la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto; la conservazione dei beni concessi; la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.

4) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la

Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. Il concessionario non potrà per nessun motivo dissodare, aprire scavi, manomettere o comunque coltivare il terreno in concessione, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima, costruire sull'area in questione corpi di fabbrica che possono essere d'intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena.

2. Questo Servizio si riserva la facoltà di chiedere in ogni qualsiasi momento lo sgombrò dell'area che viene concessa, per poter ivi dar corso a eventuali lavori di sistemazione idraulica, senza che per questo il concessionario abbia diritto a compensi di sorta. Verrà riconosciuto il rimborso del canone versato anticipatamente.

3. È fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Area Affluenti Po - Ambito di Piacenza.

4. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 e s.m. e i. nonchè alla L. R. n° 7/2004 e s. m. e i., in particolare ai sensi dell'art. 96 let.f) il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di m 4 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di 4 m.

5. Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza

pericolo alcuno. IL CONCESSIONARIO È RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE.

6. Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.

7. La concessione è soggetta a revoca in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse come pure in caso di inadempienza alle norme e condizioni sopra riportate.

Art. 8- Prescrizioni derivanti dalla Valutazione d'incidenza

Non deve essere danneggiata la vegetazione arboreo-arbustiva presente in loco.

Art. 9 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 10 - Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

DISCIPLINARE FIRMATO PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE IN DATA 05/06/2020 DAL SIG FORLINI ADRIANO (C.F. FRL DRN 74A31 G535O) IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELL'AZIENDA AGRICOLA FORLINI ADRIANO E MARTINO

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.